

DISEGNO DI LEGGE:

"TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA
GIA' DELEGATE ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI CON LL.RR. 24/7/74
N. 22 E 27/12/77 N. 40"

Relatore: Prof. Dott. Giovanni Dilonardo

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

Il primo comma dell'art. 25 del DPR 616 del 24/7/1977 recita testualmente: "tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza, di cui ai precedenti artt. 22 e 23, sono attribuite ai Comuni ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione".

In forza di tale norma tutta la materia relativa all'Assistenza e beneficenza è di competenza dei Comuni che la dovranno gestire attraverso e nell'ambito delle unità socio-sanitarie in via di costituzione.

Il DPR 616 atattuisce anche che le funzioni amministrative relative all'assistenza e beneficenza passano ai Comuni a partire dal 1/1/1978.

Come è noto ai colleghi, nella prima legislatura con legge regionale del 24/7/1974 n. 22 l'assistenza ai minori ed agli anziani venne delegata alle Amministrazioni Provinciali, legge che è tuttora in vigore in contrasto con il disposto del DPR 616/77.

Dal'altra parte l'A.N.C.I., sia a livello nazionale che a livello locale, ha più volte rivendicato le competenze in materia di assistenza nonostante che ancora non siano stati fissati gli ambiti territoriali previsti dal citato DPR 616, entro i quali si devono gestire i servizi sociali e sanitari.

Poichè non è più possibile procrastinare oltre l'attribuzione ai Comuni delle funzioni che loro spettano per legge, si è ritenuto indispensabile procedere alla revoca della delega alle Amministrazioni provinciali e nello stesso tempo ad attribuire ai Comuni la legittima competenza nell'Assistenza ai minori ed agli anziani.


- 2 -

Si tratta di un provvedimento ancora parziale in attesa che venga emanata la legge quadro nazionale di riforma dell'Assistenza a seguito della quale la Regione potrà predisporre ed approvare un provvedimento organico su tutta la materia assistenziale, che dovrà essere rivista nei suoi principi, nei suoi servizi e nelle sue strutture per superare l'anacronistico sistema episodico ed emarginante.

C'è da sottolineare ancora che la Casa di Riposo dei profughi di Bari, già delegata all'Amministrazione Provinciale di Bari con la L.R.22/74, resta tuttora in delega alla stessa Amministrazione con la riserva, però, come è detto nell'ultimo comma dell'art. 2 del presente provvedimento, che la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, è autorizzata ad individuare forme alternative all'attuale gestione, che, per l'esperienza di questi anni, è risultata negativa.

Signor Presidente, Signori Consiglieri,
la 6^a Commissione si è espressa favorevolmente sul provvedimento in esame, ritenendolo un atto dovuto nel rispetto del DPR 616/1977; tuttavia ha espresso l'urgenza che in materia di servizi sociali si proceda al più presto alla presentazione di una proposta organica che riguardi tutti gli aspetti ed i contenuti dei servizi sociali, che devono essere collegati con i servizi sanitari negli stessi ambiti territoriali ormai allo studio della Commissione, tenendo presente che la L. 833/1978 stabilisce che le U.L.S.S. devono avviare la propria attività dal 1/1/1980 -

(Giovanni Dilonardo)



DISEGNO DI LEGGE:

TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA
GIÀ DELEGATE ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI CON LL.RR. 24/7/1974
N.22 e 27/12/1977 N. 40"

ART. 1

In attesa della legge quadro nazionale sull'assistenza, della legge regionale di riordino della materia e della determinazione degli ambiti territoriali socio-sanitari, in conformità degli artt. 19 punto 16, 22, 23, 25 1° comma e 132 del D.P.R. 616 del 24/7/77, nonché della legge n. 843 del 21/12/1978, sono abrogati gli artt. 6 e 7 punti a), b), c) e d) della legge regionale n. 22 del 24/7/74 e successiva modifica n. 40 del 27/12/1977.

ART. 2

Le Amministrazioni Provinciali entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono trasmettere ai Comuni interessati l'elenco degli assistiti, i relativi fascicoli ed ogni altra documentazione, compresi gli atti relativi ad affari non ancora esauriti, inerenti alla materia ad essere delegata con legge regionale n. 22/1974 e successiva modifica.

Resta di competenza dell'Amministrazione Provinciale di Bari la gestione della Casa di riposo Profughi che ha sede nel capoluogo.

In riferimento alla competenza di cui al precedente comma, la Giunta regionale è autorizzata, sentita la Commissione Consiliare competente per materia, ad assicurare con atti amministrativi, la gestione della Casa di Riposo per Profughi, avvalendosi di formule alternative all'attuale delega.

ART. 3

I Comuni, sino all'entrata in vigore della legge quadro nazionale sull'assistenza e di quella regionale di riordino della materia, sono tenuti a garantire l'assistenza a favore di minori ed anziani secondo le indicazioni previste dalla L.R. 22 del 24/7/74 e successiva modifica.

Tutte le norme della legge regionale n. 22 del 4/7/74 e successiva modifica, contrastanti con la presente legge, sono abrogate.

ART. 4

Fino all'entrata in vigore della presente legge le Amministrazioni Provinciali assicurano la continuità delle prestazioni assistenziali.

ART. 5

Agli oneri rivenienti dall'applicazione dell'art. 4 della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti previsti dal cap. 372 del bilancio dell'esercizio 1979 in corso di approvazione.

Per le funzioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della presente legge si farà fronte con un fondo dell'importo di L. 500.milioni da prelevare dal cap. 372 del bilancio 1979 e per gli esercizi successivi con il fondo da prevedersi annualmente nei rispettivi bilanci di previsione.